REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Giunta Regionale

Delibera n° 460

Estratto del processo verbale della seduta del

18 marzo 2011

oggetto:

DLGS 152/2006 - LR 43/1990 - PRONUNCIA DI NON COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO RIGUARDANTE IL PARCO EOLICO NEL COMUNE DI TRASAGHIS (VIA396) PROPONENTE: ENERCOM SRL.

Renzo TONDO	*Presidente*	*presente*	
Luca CIRIANI	*Vice Presidente*	*presente*	
Angela BRANDI	*Assessore*	*presente*	
Elio DE ANNA	*Assessore*	*presente*	
Andrea GARLATTI	*Assessore*	*presente*	
Vladimir KOSIC	*Assessore*	*presente*	
Roberto MOLINARO	*Assessore*	*presente*	
Riccardo RICCARDI	*Assessore*	*presente*	
Sandra SAVINO	*Assessore*	*presente*	
Federica SEGANTI	*Assessore*		*assente*
Claudio VIOLINO	*Assessore*		*assente*

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;
Visto il DPR 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 2203 del 21 settembre 2007 recante "Nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza";
Vista la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 15 aprile 2010 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza da parte di Enercom srl per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990, del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996 e della D.G.Reg. 2203/2007, del progetto riguardante il Parco eolico nel Comune di Trasaghis;
- in data 28 aprile 2010 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano "Messaggero Veneto" di data 26 aprile 2010 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- il progetto ricade in prossimità del SIC IT3320015 "Valle del medio Tagliamento" e prevede in particolare la realizzazione di un Parco Eolico costituito da 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 7,5 MW;
- con nota ALP.11-28435-VIA/396 del 30 aprile 2010 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale n. 979 di data 17 maggio 2010 sono state individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, quali autorità il Comune di Trasaghis, la Provincia di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli", il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, il Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali;
- con nota ALP.11-33376-VIA/396 del 20 maggio 2010 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità interessate;
- con ulteriori note sono stati chiesti i pareri collaborativi all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, ai Comuni di Gemona del Friuli e Osoppo, al Servizio pianificazione e energia della Direzione centrale programmazione risorse economiche e finanziarie ed all'Ente Gestore della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino;

Visti in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione originariamente presentata:

Servizio tutela ambienti naturali e fauna con nota n. RAF 13/8.6/48361 di data 2 luglio 2010 – parere con osservazioni;

Comune di Trasaghis con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 30 luglio 2010 – parere favorevole con condizioni;

A.S.S. n. 3 "Alto Friuli" con nota prot. n. 18232/6137/26167/9037dip del 3 agosto 2010 – parere favorevole con osservazioni;

Constatato che i pareri della Provincia di Udine e del Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza non sono pervenuti;
Visti altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata:

Comune di Osoppo nota di data 23 luglio 2010 prot. 4705/6776– parere favorevole;

Comune di Gemona del Friuli con nota prot. n. 20280 di data 16 luglio 2010 – parere favorevole con osservazioni;

Constatato che i pareri collaborativi dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, del Servizio

pianificazione ed energia della Direzione centrale programmazione risorse economiche e finanziarie e dell'Ente Gestore della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino non sono pervenuti;

Viste le note di osservazioni trasmesse da:

Sindaco del Comune di Forgaria nel Friuli in qualità di Componente dell'Organo gestore della Riserva naturale Lago di Cornino con nota prot. 5346 di data 12 luglio 2010;

WWF Italia – Sezione regionale Friuli Venezia Giulia con nota prot. 90 A.2 del 4 giugno 2010;

Rilevato che, a seguito dei pareri suddetti, con Ordinanza n. 1839 di data 11 agosto 2010 sono state chieste integrazioni documentali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 43/1990;

Constatato che in data 15 ottobre 2010, nel termine fissato dalla predetta Ordinanza, il proponente ha presentato la inerente documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa dal precitato Servizio alle autorità ed ai soggetti che hanno collaborato nell'istruttoria al fine di acquisire i rispettivi pareri;

Visti in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione integrativa presentata:

A.S.S. n. 3 "Alto Friuli" con nota prot. n. 34618/11755-35348/11942dip. del 4 novembre 2010 – conferma parere favorevole;

Comune di Trasaghis con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 di data 29 novembre 2010 – parere favorevole;

Servizio caccia, pesca e ambienti naturali con nota n. SCPA/8.6/88694 di data 21 dicembre 2010 – parere non favorevole;

Servizio tutela beni paesaggistici con nota prot. n. 3245/1.410 del 26 gennaio 2011 – parere contrario;

Constatato che il parere della Provincia di Udine non è pervenuto;

Visti i pareri collaborativi sulla documentazione integrativa presentata:

Comune di Gemona del Friuli con nota prot. 30827 di data 8 novembre 2010 – conferma parere favorevole;

ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 837/2011/DS/73 di data 2 febbraio 2011 – parere con osservazioni;

Rilevato che, in funzione delle problematiche emerse in sede di istruttoria e delle specifiche competenze di tali Enti sono stati richiesti ulteriori pareri collaborativi sulla documentazione, comprensiva delle integrazioni di cui all'Ordinanza del Direttore del Servizio VIA n. 1839 di data 11 agosto 2010, anche all'ISPRA e al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna:

ISPRA Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con nota prot. n. 0041928 di data 9 dicembre 2010 – parere non positivo;

Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna con nota prot. n. SGEO – 69309 – UD/PG/V di data 20 dicembre 2010 – parere con osservazioni;

Constatato che i pareri collaborativi del Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, del Comune di Osoppo e dell'Ente gestore della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino non sono pervenuti;

Vista la nota di osservazioni prot. n. 9623 del 17 dicembre 2010 inviata dal sig. Sindaco del Comune di Forgaria nel Friuli in qualità di Presidente dell'Organo gestore della Riserva naturale Lago di Cornino, per la parte di propria competenza (escluso pertanto il parere del Comune di Trasaghis facente parte dell'Organo Gestore della Riserva stessa);

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente prot. DPN-2010-0027421 di data 22 dicembre 2010 contenente considerazioni, trasmessa in risposta ad osservazioni inviate dal WWF al Ministero stesso;

Vista la Relazione Istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale di data 25 gennaio 2011;

Viste le osservazioni del proponente pervenute con nota di data 26 gennaio 2011;
Visto il parere n. VIA/3/2011 relativo alla riunione del 2 febbraio 2011, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere non favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, e al DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza;
Rilevato in particolare che,come risulta dal predetto parere, nella documentazione presentata sono rinvenibili gli elementi informativi di cui all'allegato VII del D.Lgs 152/2006 in materia di impatto ambientale e di cui all'Allegato G del DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza;
Considerato che l'area individuata per l'impianto eolico presenta alcuni vantaggi in quanto è già dotata, almeno parzialmente, delle infrastrutture energetiche e viabilistiche necessarie, è situata ad una significativa distanza dalle abitazioni ed è adibita ad attività agricole che verrebbero mantenute, in quanto l'impianto determina una ridotta perdita di suolo;
Considerato tuttavia che le criticità maggiori derivano dal notevole interesse faunistico del sito che, ancorché esterno ad aree della Rete Natura 2000, si trova in prossimità del SIC "Valle del medio Tagliamento" e di un'area identificata come IBA (*Important Bird Area*), e sono principalmente dovute agli impatti del progetto sull'avifauna e sulla chirotterofauna;
Rilevato che a tal proposito nella zona in questione è presente l'unica stazione nidificante di grifoni in tutto l'arco alpino, specie reintrodotta nella vicina Riserva naturale del Cornino alla fine degli anni '80;
Considerata la notevole valenza della locale popolazione di grifone e il potenziale impatto dovuto a:

- impatto degli impianti eolici particolarmente significativo per i grandi rapaci, e in particolare per gli avvoltoi;
- area di intervento localizzata in un punto strategico per l'attività della specie, al centro delle colonie e vicina al punto di alimentazione, ai siti di nidificazione ed ai posatoi;
- verificarsi frequente di condizioni atmosferiche nelle quali i grifoni volano e si posano a quote basse con un altissimo rischio di collisione;
- caratteristiche intrinseche della specie (tasso riproduttivo molto basso, specie sociale, lento adattamento all'area);
- condizioni ambientali e climatiche "limite" (limite dell'areale distributivo, dipendenza dal carnaio, ecc.);
- i monitoraggi propedeutici alla stesura dello SIA sono stati effettuati nei mesi più favorevoli per il volo e con modalità non adeguate per rilevare i transiti notturni o in condizioni di scarsa visibilità, con conseguente possibile sottostima degli impatti sull'avifauna;
- numerosi studi scientifici attestano la pericolosità di impianti analoghi sulla specie grifone, presente e nidificante in prossimità dell'area di intervento, anche in seguito a un progetto di reintroduzione finanziato con fondi pubblici;
- la locale popolazione di grifone presenta un notevole interesse conservazionistico (unica popolazione nidificante sull'intera catena alpina; secondo progetto di reintroduzione di questa specie realizzato al mondo e primo in Italia; popolazione di importanza strategica per il collegamento delle popolazioni dell'Europa occidentale e centrale);

Considerato inoltre che l'intervento presenta potenziali incidenze anche su altre specie di interesse comunitario quale ad esempio la tottavilla, presente con un significativo nucleo di coppie nidificanti, e i Chirotteri;
Tenuto conto, altresì, di quanto osservato sotto il profilo paesaggistico:

- date le caratteristiche dimensionali dei aerogeneratori, verranno indotte alterazioni del contesto paesaggistico (intrusione) su una porzione di territorio vulnerabile, in quanto posto alla base dell'anfiteatro dalle Prealpi Carniche e delimitato dall'alveo del Fiume Tagliamento;

mancata considerazione di alcuni punti di osservazione;

i potenziali effetti costituiti da modificazioni dell'assetto percettivo e panoramico, alterazioni della coerenza e delle relazioni visive del sistema paesaggistico, possono costituire causa di sensibili detrazioni della percezione del paesaggio, sia da un punto di osservazione "vicino" all'impianto, a partire dall'alveo del Fiume Tagliamento, che dai punti panoramici localizzati sui rilievi circostanti il sito;

Ritenuto pertanto che il progetto presenta impatti negativi significativi sulla componente faunistica e sulla componente paesaggio;

Considerato che il proponente ha proposto diverse misure di mitigazione dei principali impatti consistenti, fra le altre cose, nel monitoraggio delle comunità animali e degli impatti del progetto, nella previsione di eventuali periodi di sospensione dell'attività, nel ripristino di habitat di nidificazione e nella riduzione del numero di aereogeneratori (dai 5 previsti, a 4 o 3);

Ritenuto ciò nonostante che le misure di mitigazione proposte, come risulta dal parere della Commissione VIA, non sembrano sufficienti a scongiurare il rischio di una incidenza negativa;

Considerato altresì il principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Ritenuto di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo;

Ritenuto, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di non poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 ed alla valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997 – il progetto riguardante il Parco eolico nel Comune di Trasaghis, presentato da Enercom srl;

Visto l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale e del DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato non compatibile con l'ambiente il progetto – presentato da Enercom srl – riguardante il Parco eolico nel Comune di Trasaghis.

B) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli uffici che hanno collaborato nell'istruttoria.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE